CTIC83400C - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002877 - 20/04/2021 - A/26 - ATTIVITA' SINDACAL - U

Repubblica Italiana- Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale "Federico II di Svevia"
Via Del Sole Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)
Tel. 095-910718
C. F. 93105190875 - C.M. CTIC83400C - Codice fatturazione elettronica: UFW4FK
email: ctic83400c@istruzione.it
pec.ctic83400c@pec.istruzione.it - www.fsveviamascalucia.edu.it

REGOLAMENTO APPLICATIVO DEL PROTOCOLLO D'INTESA SULLE NORME DI GARANZIA DEI SERVIZI MINIMI ESSENZIALI DA GARANTIRE IN CASO DI SCIOPERO

Ai sensi e per gli effetti dell'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

Repubblica Italiana- Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale "Federico II di Svevia"
Via Del Sole Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)
Tel. 095-910718
C. F. 93105190875 - C.M. CTIC83400C - Codice fatturazione elettronica: UFW4FK
email: ctic83400c@istruzione.it
pec.ctic83400c@pec.istruzione.it - www.fsveviamascalucia.edu.it

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n.83;
VISTO l'Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2021 (in seguito "Accordo");
VISTO il protocollo di intesa tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali rappresentative siglato in data 08/02/2021 (in seguito "Protocollo")

EMANA

il seguente REGOLAMENTO di applicazione del Protocollo di Intesa sottoscritto tra il dirigente scolastico e le organizzazioni sindacali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2 dell'Accordo, in premessa richiamato:

Art.1 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Le norme contenute nel presente regolamento si applicano a tutto il personale scolastico in servizio presso l'I.C. Statale "Federico II di Svevia" di Mascalucia (CT) con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato.

Art. 2-PRESTAZIONI INDISPENSABILI

Le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero sono:

1. Garantire lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2 co. 2 lettera a1) dell'Accordo);
2. Garantire il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1) dell'Accordo);
3. Garantire la vigilanza sui minori nelle istituzioni educative

Art. 3- CONTINGENTI DI PERSONALE NECESSARIO AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI DI CUI ALL'ART.2 DELL'ACCORDO NAZIONALE 2 DICEMBRE 2020

Contingenti di personale necessario ad assicurare le prestazioni indispensabili di cui all'art. 2 dell'Accordo:

a. Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità (art. 2 co. 2 lettera a1) dell'Accordo):
- Assistenti amministrativi: n. 1;
- Assistente Tecnico: n. 1;
- Collaboratori scolastici: n. 1 per l'apertura e chiusura della scuola; per la vigilanza e igienizzazione spazi interessati;
- Docenti: tutti i docenti coinvolti nelle operazioni di scrutini ed esami, se necessario al fine di rispettare le prescrizioni di cui all'art. 10 co. 6 lettere d) ed e) dell'Accordo riportate all'art. 3 del presente Regolamento.

b. Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione della scuola, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti (art. 2 co. 2 lettera d1) dell'Accordo):
- DSGA
- Assistenti amministrativi: n. 1;
- Collaboratori scolastici: n. 1 per l'apertura e chiusura della scuola; per la vigilanza e igienizzazione spazi interessati.

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

Repubblica Italiana- Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale "Federico II di Svevia"
Via Del Sole Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)
Tel. 095-910718
C. F. 93105190875 - C.M. CTIC83400C - Codice fatturazione elettronica: UFW4FK
email: ctic83400c@istruzione.it
pec.ctic83400c@pec.istruzione.it - www.fsveviamascalucia.edu.it

c. vigilanza sui minori nelle istituzioni educative:
- n. 1 Collaboratore scolastico per ogni padiglione sede di servizio, per assicurare il servizio di apertura e la chiusura dei locali, per la vigilanza degli alunni, l'igienizzazione degli ambienti interessati e la sicurezza.

Art. 4-CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI ATTI A GARANTIRE LE PRESTAZIONI INDISPENSABILI ART.3 COMMA 1

I criteri di individuazione del personale necessario a garantire le prestazioni indispensabili sono i seguenti:

- volontarietà (consenso da acquisire in forma scritta)
- rotazione a partire dall'ultima posizione nella graduatoria interna di Istituto per i collaboratori scolastici;
- rotazione, tenuto conto di chi ha le competenze per assolvere i servizi amministrativi richiesti dall'accordo.

ART. 5- NORME DA RISPETTARE IN CASO DI SCIOPERO

Ogni proclamazione deve avere ad oggetto una sola azione di sciopero. I tempi e la durata delle azioni di sciopero sono così articolati:

a) non sono effettuati scioperi a tempo indeterminato;

b) il primo sciopero, per qualsiasi tipo di vertenza, non può superare, anche nelle strutture complesse ed organizzate per turni, la durata massima di un'intera giornata; gli scioperi successivi al primo, per la medesima vertenza, non possono superare i due giorni consecutivi; nel caso in cui dovessero essere previsti a ridosso dei giorni festivi, la loro durata non può comunque superare la giornata;

c) gli scioperi brevi - che sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto in un unico periodo di ore continuative all'inizio o alla fine di ciascun turno, salvo quanto previsto all'art.10 al comma 6, lett. b) e dal comma 10, lett. a) dell'Accordo; l'orario deve essere comunicato alla proclamazione;

d) in caso di scioperi distinti nel tempo, sia della stessa che di altre organizzazioni sindacali, che incidono sullo stesso servizio finale e sullo stesso bacino di utenza, l'intervallo minimo tra l'effettuazione di una azione di sciopero e la successiva è fissato in 12 giorni liberi, ivi incluso il preavviso di cui al comma 1; il bacino di utenza può essere nazionale, regionale, provinciale o locale; la comunicazione dell'esistenza di scioperi che insistono sul medesimo bacino di utenza rivolta alle organizzazioni sindacali che hanno proclamato lo sciopero successivo è fornita, nel caso degli scioperi di cui all'art. 1, comma 4, lett. a), b), c), dal Dipartimento della Funzione Pubblica e, negli altri casi, dalle amministrazioni competenti per territorio che ricevono la comunicazione di cui al comma 2, entro 24 ore dalla stessa;

e) gli scioperi di qualsiasi genere dichiarati o in corso di effettuazione saranno immediatamente sospesi in caso di avvenimenti eccezionali di particolare gravità o in caso di calamità naturale;

f) sono escluse manifestazioni di sciopero che impegnino singole unità operative funzionalmente non autonome; le organizzazioni sindacali garantiscono che eventuali scioperi riguardanti singole aree professionali e/o organizzative comunque non compromettano le prestazioni individuate come indispensabili; sono escluse forme surrettizie di sciopero quali, ad esempio, le assemblee permanenti.

ART. 6- PRESTAZIONI INDISPENSABILI IN QUALSIASI PERIODO DELL'ANNO

In qualsiasi periodo dell'anno scolastico, non costituiscono prestazioni indispensabili l'apertura della scuola, né la generica vigilanza all'ingresso o all'interno della scuola o di tutti i plessi.

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA

Repubblica Italiana- Regione Siciliana
Istituto Comprensivo Statale "Federico II di Svevia"
Via Del Sole Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)
Tel. 095-910718
C. F. 93105190875 - C.M. CTIC83400C - Codice fatturazione elettronica: UFW4FK
email: ctic83400c@istruzione.it
pec.ctic83400c@pec.istruzione.it - www.fsveviamascalucia.edu.it

Pertanto non potranno essere formati contingenti ATA per assicurare tali attività e i collaboratori scolastici eventualmente in sciopero non potranno essere sostituiti nelle loro mansioni giornaliere con altro personale in servizio nel plesso o in altri plessi dell'istituto.

ART. 7 - OPERAZIONI IN CASO DI SCRUTINI ED ESAMI FINALI

In considerazione della peculiarità dei servizi resi nel settore scolastico, i tempi e la durata delle azioni di sciopero nell'Istituzione scolastica coincidenti con le operazioni di scrutinio ed esami finali e/o di idoneità sono così disciplinate:

- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini non finali non devono comunque comportare un differimento della conclusione delle operazioni di detti scrutini superiore a cinque giorni rispetto alle scadenze fissate dal calendario scolastico;
- gli scioperi proclamati e concomitanti con le giornate nelle quali è prevista l'effettuazione degli scrutini finali non devono differirne la conclusione nei soli casi in cui il compimento dell'attività valutativa sia propedeutico allo svolgimento degli esami conclusivi dei cicli di istruzione; negli altri casi, i predetti scioperi non devono comunque comportare un differimento delle operazioni di scrutinio superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza programmata della conclusione.
- non possono essere proclamati scioperi:
  - dall'1 al 5 settembre;
  - nei tre giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

ART. 8 - APPLICAZIONE DEL PROTOCOLLO DI INTESA

Il Dirigente scolastico, sulla base del protocollo di intesa, emana il presente Regolamento nel pieno rispetto dei criteri generali indicati ai precedenti artt. 3 e 4.
Del regolamento sarà data informazione alle OO.SS. firmatarie del protocollo di cui trattasi.

ART. 9 - PROCEDURE DI RAFFREDDAMENTO E DI CONCILIAZIONE

Sono confermate le procedure di raffreddamento già previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale del comparto Istruzione e Ricerca.

ART. 10- NORMA FINALE

Per tutti gli aspetti non espressamente disciplinati o derogati dagli articoli precedenti, trova applicazione la generale disciplina prevista dall'Accordo sulla regolamentazione delle prestazioni indispensabili siglato in data 2 dicembre 2020 tra le rappresentanze sindacali e l'ARAN e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12/01/2021.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Giuseppina Consoli

Firmato digitalmente da CONSOLI GIUSEPPINA